

STATUTO ENTE BILATERALE NAZIONALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO

* * *

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Costituzione e natura

1. L'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo (di seguito denominato "EBN"), è costituito da ASSOHOTEL, FIEPET, ASSOVIAGGI, FIBA, ASSOCAMPING e da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, firmatarie del CCNL per i dipendenti di aziende del settore turismo (di seguito denominato "CCNL Turismo"), sulla base di quanto stabilito dall'Art. 18 dello stesso CCNL Turismo del 4 marzo 2010.

2. L'EBN, ai sensi dell'art. 36 e segg. c.c., ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro.

Art. 2

Sede

1. L'EBN ha sede in Roma, Via Nazionale, 60 - 00184.

Art. 3

Ruolo, scopi e funzioni

1. L'EBN svolge le funzioni in materia di mercato del lavoro e formazione professionale, individuate dall'apposito articolo del CCNL Turismo.

2. L'EBN, in esecuzione dell'Accordo interconfederale sulla *governance* del 12 luglio 2016 (in seguito, anche Accordo di *governance*) e delle linee guida previste dal CCNL Turismo, ha un ruolo operativo di monitoraggio del corretto svolgimento, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali del Turismo (in seguito, EBT), dei compiti agli stessi conferiti dal medesimo CCNL Turismo. A tal fine, l'EBN svolge le seguenti funzioni:

a) assicura l'attività di supporto agli EBT per l'adeguamento di statuti e regolamenti ai nuovi statuti e regolamenti tipo forniti dallo stesso EBN e ne monitora il completamento, ricevendone copia aggiornata dagli stessi EBT;

b) predispone uno schema unico di *budget* previsionale e di rendiconto consuntivo, per tutti gli EBT, redatti secondo criteri di trasparenza e leggibilità;

c) riceve da tutti gli EBT, verificandone la rispondenza alle disposizioni del CCNL Turismo e dell'Accordo di *governance*:

- il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, contenente tra l'altro l'indicazione delle risorse a disposizione, delle prestazioni e dei servizi offerti per lavoratori ed imprese, nonché la relazione annuale sulla gestione del Consiglio Direttivo e la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti, entro 15 giorni dalla data di approvazione;

- il *budget* previsionale relativo al successivo esercizio, contenente la precisa indicazione dei criteri di determinazione dello stesso, la quantificazione dei contributi associativi e le modalità di riscossione degli stessi, sempre entro 15 giorni dalla data di approvazione;

- l'eventuale progetto di aggregazione con uno o più diversi EBT mediante costituzione di un nuovo EBT;

- l'eventuale piano di razionalizzazione, al fine di ottimizzare la gestione ed i relativi costi nel caso in cui l'EBT non sia in grado di rispettare gli obblighi di destinazione delle risorse o comunque al fine di svolgere in modo più efficace le attività ad esso demandate.

I progetti di aggregazione ed i piani di razionalizzazione sono sottoposti dall'EBN alle stesse Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Turismo;

d) raccoglie i dati di ogni attività per la quale tali dati devono essere comunicati dai territori, anche al fine di implementare e realizzare rapporti e/o documenti finalizzati a valorizzare il settore turismo nel panorama economico nazionale;

e) segnala alle Organizzazioni Nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto gli EBT che non rispettano le previsioni del CCNL Turismo e dell'Accordo di *governance*, in particolare per quanto riguarda il versamento delle contribuzioni dovute e lo svolgimento delle funzioni demandate;

f) promuove la rete degli EBT che rispettano pienamente le previsioni del CCNL Turismo attraverso la diffusione delle *best practices*, il sostegno ad iniziative locali coerenti con gli indirizzi della bilateralità ed il supporto a progetti sinergici con compiti attribuiti agli stessi EBT;

g) predispone annualmente una relazione che illustri le buone prassi e le gestioni di eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio sulla regolarità contributiva.

3. L'EBN svolge, inoltre, le seguenti attività:

a) incentiva e promuove studi e ricerche sul settore turismo con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni occupazionali, formativi e professionali;

b) promuove, progetta e/o gestisce, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;

c) attiva, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari previsti e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo, gestendone, direttamente o in convenzione, la realizzazione;

d) costituisce una banca dati relativa alle professionalità, in collaborazione con il supporto degli enti bilaterali regionali e territoriali, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;

e) riceve i progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua, denominato Fon.Ter;

f) monitora l'evoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;

g) valuta buone prassi o iniziative proposte dalla rete degli EBT per la promozione dei loro compiti istituzionali;

h) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936 di riforma del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);

i) promuove lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese raggiunte tra le parti sociali;

l) promuove studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, nonché svolge funzioni operative in materia, previa specifiche intese tra le parti sociali;

m) svolge le funzioni previste dal CCNL Turismo in materia di apprendistato per le imprese multi localizzate;

n) svolge i compiti allo stesso demandati dal CCNL Turismo in materia di sostegno al reddito;

o) valorizza in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del turismo e delle relative esperienze bilaterali;

p) svolge tutti gli altri compiti previsti dal CCNL Turismo e quelli che le Parti stipulanti decideranno congiuntamente di attribuirgli.

Art. 4

Poteri di controllo e di intervento.

1. L'EBN, al fine di svolgere concretamente ed adeguatamente le funzioni ed attività di cui al superiore art. 3, ha poteri di controllo degli EBT e di intervento in caso di inadempienze da parte degli stessi.

2. I poteri di controllo di EBN, in particolare, si sostanziano nella possibilità di verificare, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, la correttezza e la regolarità dei dati e delle informazioni contenute nei rendiconti e, in generale, nei documenti relativi all'andamento della gestione economico-finanziaria degli EBT. A tal fine, l'EBN può chiedere agli EBT di trasmettere, in aggiunta al rendiconto consuntivo, alle relazioni annuali ed al *budget* previsionale di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del presente Statuto, ogni altro documento contabile o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della propria gestione, nonché degli eventuali soggetti dallo stesso partecipati.

3. I poteri di intervento di EBN consistono nella possibilità, in caso di riscontrate inadempienze a cui gli EBT non abbiano posto rimedio, di adottare misure di natura sanzionatoria, anche sotto il profilo economico.

TITOLO II

I SOCI

Art. 5

Soci

1. Sono Soci di EBN le Organizzazioni Sindacali Nazionali di cui all'Articolo 1 del presente Statuto.

2. In nessun caso è consentito il trasferimento dello *status* di Socio e dei relativi diritti.

TITOLO III

REGOLE DI GOVERNANCE

Art. 6

Composizione Organi Associativi

1. I componenti degli Organi associativi di EBN, diversi dall'Assemblea, sono nominati nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

2. Possono essere designati e nominati alla carica di componente dei suddetti Organi associativi solo quei soggetti dei quali sia stato verificato il possesso dei requisiti di affidabilità, competenza, onorabilità, integrità morale e professionale, oltre che il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.

3. I soggetti designati alle cariche associative si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

4. La perdita dei requisiti di cui al superiore comma 2, in capo al componente di uno degli Organi associativi di EBN, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta, a cui consegue la designazione di un sostituto da parte della Organizzazione Nazionale che aveva designato il soggetto decaduto, nonché la nomina di tale sostituto da parte dell'Assemblea, nel corso della prima riunione utile.

5. I componenti degli Organi associativi di EBN, diversi dall'Assemblea, non possono delegare ad altri le proprie funzioni.

Art. 7

Incompatibilità

1. Non possono essere designati e assumere cariche, quali componenti degli organi di gestione, i legali rappresentati degli associati di cui all'art. 5, comma 1.

2. La carica di componente di un Organo di gestione di EBN (Presidente, Vice Presidente e membro del Consiglio Direttivo) è incompatibile con la sussistenza di interessi in attività analoghe o correlate a quelle svolte dall'EBN, ovvero con attività svolte in potenziale conflitto di interessi con le relative cariche.

3. Lo svolgimento di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

Art. 8

Durata

1. Presso l'EBN, tutte le cariche associative hanno la durata di 4 esercizi finanziari e permangono sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio.

2. Il rinnovo dei componenti degli Organi associativi diversi dall'Assemblea deve svolgersi entro i 30 giorni antecedenti alla scadenza delle cariche. Gli Organi decaduti mantengono i propri poteri sino all'insediamento dei nuovi organi.

3. L'incarico di componente di un Organo associativo diverso dall'Assemblea cessa, oltre che per scadenza naturale del mandato, anche nei casi di revoca da parte della stessa Organizzazione Nazionale designante, di decadenza e/o di dimissioni, di perdita dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2, del presente Statuto, di sopravvenuta ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 7 dello stesso Statuto. In tali casi, si procede alla sostituzione del componente secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, dello stesso Statuto. I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

4. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

TITOLO IV

GLI ORGANI DI EBN

Art. 9

Organi

1. Sono organi di EBN:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

2. L'assenza per tre sedute consecutive dall'Organo associativo, diverso dall'Assemblea, determina l'automatica decadenza del componente interessato. In tal caso, si procede alla sostituzione secondo le procedure indicate negli articoli 13, 16 e 17 del presente Statuto.

3. Il Direttore assiste alle riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e, se presente, assume le funzioni di segretario.

Art. 10

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascuno dei Soci di cui all'art. 5 del presente Statuto, ovvero da un soggetto di volta in volta delegato dal predetto legale rappresentante.

2. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro spetta un numero di voti uguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle Organizzazioni Nazionali dei Lavoratori. Precisamente:

- 15 voti spettano alle Organizzazioni Datoriali: Assohotel (5), Fiepet (5), Assoviaggi (2), Fiba (2), Assocamping (1);
- 5 voti spettano alla Filcams-CGIL;

- 5 voti spettano alla Fisascat-CISL;
- 5 voti spettano alla Uiltucs.

Art. 11

Competenze dell'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea:

a) nomina il Presidente ed il Vice Presidente, nonché i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, designati dalle Organizzazioni Nazionali secondo le procedure rispettivamente previste dagli articoli 13, 16 e 17 del presente Statuto;

b) delibera gli eventuali compensi per i componenti degli Organi associativi nominati o eletti, tenendo conto del principio di razionalizzazione della spesa ed avendo riguardo alle responsabilità connesse a ciascuna carica;

c) su proposta del Consiglio Direttivo:

- stabilisce le linee guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- approva: I) entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, la relazione annuale sulla gestione del Consiglio Direttivo, nonché la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti; II) entro il 31 dicembre di ogni anno, il *budget* previsionale relativo al successivo esercizio, contenente la precisa indicazione dei criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi e le modalità di riscossione degli stessi;

d) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

e) determina i requisiti di affidabilità, competenza, onorabilità, piena integrità morale e professionale dei componenti degli altri organi associativi dell'EBN. Tali componenti non devono aver subito condanne definitive per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né condanne definitive per reati relativi a procedure concorsuali. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

f) delibera sul proprio scioglimento e nomina i liquidatori, nelle ipotesi previste dal presente Statuto;

g) delibera, con il voto unanime di tutti gli associati aventi diritto, lo scioglimento dell'Ente fuori delle ipotesi previste dal presente Statuto, nonché, su proposta del Consiglio Direttivo, l'approvazione del regolamento sul funzionamento dell'EBN, delle modifiche statutarie e regolamentari, che possono essere apportate esclusivamente in esecuzione di accordi intercorsi tra le Parti stipulanti il CCNL Turismo;

h) svolge ogni altra attività ad essa demandata dal presente Statuto.

Art. 12

Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, e comunque almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre, per approvare il rendiconto consuntivo ed il budget previsionale.

2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno degli associati. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. La convocazione dell'Assemblea è fatta per iscritto, mediante avviso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, unitamente alla documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno, da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, l'avviso può essere inviato a mezzo telegramma, *fax* ovvero posta elettronica certificata, almeno 3 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

6. L'Assemblea è valida quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di associati tale da disporre della metà più uno dei voti totali. Le deliberazioni sono

prese con la maggioranza assoluta dei voti. Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.

7. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

8. L'Assemblea nomina il presidente, nel proprio seno, e il segretario. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di modifiche statutarie di EBN è possibile farsi assistere dal notaio, che in tal caso assume le funzioni di segretario. La presenza del notaio è obbligatoria in caso di scioglimento di EBN.

9. Alle riunioni dell'Assemblea dei Soci partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 13

Consiglio Direttivo: composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sei componenti, designati dai Soci, dei quali, tre su designazione di Assohotel, Fiepet, Assoviaggi, Fiba, Assocamping, e uno su designazione di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori, Filcams-CGIL; Fisascat-CISL; Uiltucs.

2. Qualora, in corso di esercizio, un componente del Consiglio Direttivo venga a mancare, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante nomina da parte dell'Assemblea, nel corso della prima riunione utile, previa designazione da parte del Socio che aveva designato il componente venuto a mancare.

Art. 14

Consiglio Direttivo: competenze

1. Il Consiglio Direttivo determina le direttive dell'azione di EBN, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo, inoltre:

a) predisporre, per l'approvazione dell'Assemblea, il progetto di rendiconto consuntivo e la relativa relazione annuale sulla gestione, nonché il progetto di *budget* previsionale, contenente tra l'altro i criteri di determinazione dello stesso la quantificazione dei

contributi associativi e le modalità per la loro riscossione. Tali documenti vengono tutti redatti secondo criteri di trasparenza e leggibilità, nonché in base ad una programmazione strategica e gestionale;

b) propone all'Assemblea il Regolamento di EBN, ogni altro regolamento, nonché eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento;

c) delibera su tutti gli atti di ordinaria gestione del patrimonio mobiliare;

d) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività per il conseguimento degli scopi statuari di EBN;

e) assume i provvedimenti relativi al funzionamento di EBN;

f) assume e licenzia il personale di EBN, determinandone il trattamento economico in coerenza anche con le politiche retributive delle organizzazioni socie, senza possibilità di prevedere compensi o quote retributive aggiuntive, fatti unicamente salvi eventuali premi variabili predeterminati in funzione del raggiungimento di specifici risultati;

g) vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi, di EBN, nonché sulle iniziative promosse, riferendo all'Assemblea;

h) trasmette alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Turismo i progetti di aggregazione ed i piani di razionalizzazione ricevuti dagli EBT;

i) verifica, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, la correttezza e la regolarità dei dati e delle informazioni contenute nei rendiconti e, in generale, nei documenti relativi all'andamento della gestione economico-finanziaria degli EBT, riferendo in Assemblea;

l) adotta misure di natura sanzionatoria, anche sotto il profilo economico, in caso di riscontrate inadempienze a cui gli EBT non abbiano posto rimedio;

m) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza, sulla base di criteri di selezione oggettivi ed imparziali e secondo principi di professionalità ed economicità, valutando comparativamente almeno tre offerte;

n) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto;

o) verifica il possesso dei requisiti di moralità e professionalità previsti dall'art. 11, comma 1, lett. *e)* del presente statuto;

p) nomina, su proposta della Presidenza, il Direttore, e provvede a stabilirne le relative competenze.

Art. 15

Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, sulla base di un calendario annuale, almeno una volta ogni due mesi, e, in aggiunta, tutte le volte che lo ritenga opportuno. È inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta. La riunione dovrà svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, entro i successivi 7 giorni.

3. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, 7 giorni lavorativi prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o email, con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi rispetto alla data della riunione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, l'ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative alle proposte di modifiche statutarie e regolamentari, è richiesto il voto favorevole di tutti i presenti. Non sono ammesse deleghe. Di ogni Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

6. Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni, in caso di parità, l'argomento può essere nuovamente esaminato in una ulteriore riunione da fissare entro i successivi 60 giorni.

Art. 16

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente:

- rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario;
- ha potere di firma;
- viene sostituito dal Vice Presidente, in caso di sua assenza od impedimento.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea alternativamente, una volta tra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e la volta successiva fra i Consiglieri effettivi rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Possono essere nuovamente nominati per una sola volta, anche non consecutivamente.

3. Il Presidente, in raccordo con il Vice Presidente:

- a)* sovrintende al funzionamento dell'EBN ed esercita tutte le funzioni ad esso demandate dal presente Statuto, dal Regolamento e dalla legge;
- b)* provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli altri Organi associativi ed al coordinamento delle attività dell'Ente;
- c)* convoca e partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d)* invia al Comitato nazionale di indirizzo e controllo di cui all'Accordo di *governance* tutti i documenti su cui è richiesto parere preventivo e/o informativa obbligatoria;
- e)* in casi straordinari di necessità ed urgenza, esercita, sotto la sua responsabilità, i poteri del Consiglio Direttivo, il quale, nella prima seduta successiva, delibera sull'eventuale ratifica dell'operato del Presidente.

4. Il Presidente, congiuntamente con il Vice Presidente, assume ogni deliberazione in relazione a prelievi, erogazioni e movimenti di fondi.

Art. 17

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, di cui:

- uno, con funzione di Presidente, scelto tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., su designazione della parte datoriale o, congiuntamente, della parte sindacale, che non esprime il Presidente del Consiglio Direttivo;

- uno, designato congiuntamente da Assohotel, Fiepet, Assoviaggi, Fiba, Assocamping;

- uno, designato congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams-CGIL; Fisascat-CISL; Uiltucs.

3. Valgono, nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-*bis* del Codice Civile.

4. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

5. Il Collegio dei Revisori verifica l'osservanza delle disposizioni del presente Statuto, controlla l'amministrazione dell'EBN, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei rendiconti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

6. Il Collegio dei Revisori redige la relazione finanziaria riferita al progetto di rendiconto consuntivo, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del predetto.

7. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

TITOLO V

RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA DELL'EBN

Art. 18

Finanziamento dell'EBN

1. L'EBN è finanziato dai contributi versati dagli EBT in misura percentuale alle contribuzioni da questi complessivamente rimosse dalle aziende e dai lavoratori.

Tali contributi, ai sensi del CCNL Turismo, sono stabiliti nella misura del:

- 10%, sui contributi riscossi attraverso il sistema centralizzato ad opera dello stesso EBN, tramite F24, con successivo ritorno della quota di competenza ai medesimi EBT;

- 15%, per i contributi riscossi dagli EBT mediante altre modalità.

Art. 19

Fondo comune

1. Il Fondo comune di EBN è costituito da:

- a) contributi di cui al precedente art. 18, interessi attivi maturati sugli stessi contributi ed interessi di mora per ritardato versamento dei medesimi contributi, ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei Soci;
- b) proventi vari, quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni, nonché i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati;
- c) oblazioni volontarie, erogazioni, lasciti e donazioni a favore dell'EBN, beni ad esso devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
- d) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittima titolarità dello stesso EBN;
- e) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
- f) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituisce oggetto del presente Statuto.

2. In adesione allo spirito ed alle finalità del CCNL Turismo, il fondo comune è utilizzato esclusivamente per il conseguimento degli scopi di EBN, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di comunione dei beni.

3. Sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, i Soci non hanno diritto ad ottenere l'attribuzione del patrimonio dell'EBN, neanche parziale, ovvero la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che l'attribuzione o distribuzione siano espressamente ed inderogabilmente disposte dalla legge.

Art. 20

Accantonamento del patrimonio di EBT disciolti

EBN, in caso di scioglimento e liquidazione di un EBT, qualora il patrimonio non sia devoluto al nuovo EBT costituito secondo le regole dello Statuto approvato dalle Organizzazioni Nazionali firmatarie il CCNL del Turismo, nelle more della costituzione dello stesso, riceverà dal liquidatore tale patrimonio e lo accantonerà in uno specifico conto transitorio, per destinarlo successivamente al nuovo EBT, a

condizione che la costituzione del nuovo Ente avvenga entro un anno dalla data di scioglimento. Qualora tale condizione non si verifichi, il suddetto patrimonio sarà definitivamente acquisito nel patrimonio di EBN.

Art. 21

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario di EBN ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Ai fini della regolare e corretta gestione di EBN potranno essere demandati al Direttore prelievi, erogazioni e movimenti ordinari nei limiti e alle condizioni che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 22

Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento di EBN, i Soci provvederanno alla nomina di un liquidatore designato di comune accordo, o, in mancanza, trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, il Presidente del Tribunale provvederà ad istanza della parte più diligente.

2. Il liquidatore devolgerà il patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione, esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione ai soci ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Art. 23

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle applicabili alle Associazioni non riconosciute.

2. L'interpretazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti emanati in forza delle predette norme, nonché delle disposizioni di legge applicabili, in ogni caso, dovrà tenere conto dello spirito, della *ratio* e delle finalità delle norme del CCNL Turismo, che costituiscono la fonte primaria in materia di bilateralità.